

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SPADAFORA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO SPADAFORA

Seduta del 18/09/2018

FATTO

1. Parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato con l'intermediario, in data 11.2.2008, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, per un montante iniziale di Euro 17.160,00, da restituire mediante 120 rate mensili di Euro 143,00 ciascuna.
2. Tra le condizioni economiche applicate al finanziamento figuravano: A) commissioni finanziarie: Euro 1.234,80; B) commissioni accessorie: Euro 171,60; C) costi assicurativi: Euro 514,80.
3. Nel mese di febbraio 2012, scaduta la 49a rata, estingueva anticipatamente il contratto, senza ricevere dall'intermediario alcuna somma a titolo di rimborso.
4. Esperiva infruttuosamente reclamo in data 5.12.2017, per la restituzione delle somme dovute a titolo di commissioni non maturate ed oneri assicurativi non goduti.
5. Avanzava ricorso all'ABF in data 7.2.2018, formulando la richiesta avente ad oggetto la restituzione della somma di Euro 1.444,12. Veniva altresì richiesta la condanna al pagamento di una somma da quantificarsi in via equitativa a titolo di spese per l'assistenza difensiva, il rimborso dell'importo di Euro 20,00 per spese del deposito del ricorso, oltre che l'applicazione degli interessi legali dal momento dell'estinzione anticipata.
6. Parte resistente, alla quale afferiscono due intermediari in ragione dell'intervenuta

incorporazione dell'originario ente finanziatore in altro intermediario, seguita da cessione dell'azienda bancaria ad ente ponte e dal successivo ingresso dell'intermediario che aveva perso tale qualifica in altro gruppo bancario, nelle proprie controdeduzioni, pervenute, rispettivamente, in data 26.2.2018 ed in data 21.3.2018, con documentazione allegata, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, oltre che in ragione dell'assenza di preventivo reclamo. Nel merito, si rendeva disponibile a rimborsare a parte ricorrente la somma di Euro 740,88, a titolo di commissioni finanziarie, oltre agli interessi legali e ad Euro 20,00 per spese di procedura.

DIRITTO

Parte resistente eccepisce, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che le contestazioni sollevate con il ricorso hanno ad oggetto un rapporto già in essere con la vecchia banca ed estinto in epoca antecedente all'emanazione del provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015, con il quale è stato disposto l'avvio della procedura di risoluzione dell'intermediario; da ciò conseguirebbe che il contratto all'origine dell'odierna controversia non è stato oggetto di cessione, non essendo neppure presente alcuna evidenza contabile al riguardo.

L'eccezione ha pregio.

Mette conto, al riguardo, sottolineare che, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, legittimato passivo alla richiesta di restituzione degli oneri contrattuali non goduti è il soggetto che riceve il pagamento all'atto dell'estinzione anticipata (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6816 del 2018).

Nel caso di specie, il conteggio estintivo è stato predisposto dall'intermediario che aveva incorporato l'originario finanziatore e che successivamente (con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015) ha ceduto tutti i diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria ad un ente ponte appositamente costituito.

In data 10.5.2017 l'intermediario ha perso la qualifica di ente ponte (come da indicato provvedimento della Banca d'Italia) ed è entrato a far parte di altro gruppo bancario; in data 6.9.2017 ha cambiato denominazione e successivamente, in data 27.11.2017, è stato incorporato dalla società capogruppo.

Tanto premesso, considerato che la cessione del 22.11.2015 all'ente ponte comprendeva "tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria", eccezione fatta per le sole posizioni dei c.d. obbligazionisti subordinati (cfr. il mentovato provvedimento della Banca d'Italia), la posizione debitoria nascente dall'anticipata estinzione del finanziamento in esame deve ritenersi esclusa dalla suddetta cessione.

Ciò trova conferma nel consolidato orientamento dei Collegi, alla cui stregua, in materia di legittimazione passiva delle banche under resolution, le banche ponte non possono essere chiamate a rispondere dei danni originati da inadempienze od illeciti della banca sottoposta a risoluzione in relazione a rapporti contrattuali che risultavano già estinti al momento della cessione dell'azienda bancaria all'ente ponte e per i quali la relativa pretesa non sia stata fatta valere a quella data.

Di guisa che, tenuto conto che, nella fattispecie, l'estinzione del contratto di finanziamento è intervenuta prima della cessione d'azienda all'ente ponte, la pretesa restitutoria fatta valere da parte ricorrente deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione passiva di parte resistente.

L'accoglimento della predetta eccezione preliminare è tale da assorbire ogni altra questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI